Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
5847 R2	20 dicembre 2007	SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della legislazione
sul messaggio 10 ottobre 2006 concernente una nuova Legge cantonale sui cani

1. LE PARTICOLARITÀ DEL PRESENTE RAPPORTO

Il 7 novembre 2007 la Commissione della legislazione aveva firmato all'unanimità[1] un rapporto all'indirizzo del plenum del Gran Consiglio con il quale si pronunciava sul messaggio 5847 che propone una nuova Legge sui cani e nessun rapporto di minoranza gli era quindi stato contrapposto.

L'eccellente documento in questione - redatto dall'avv. Filippo Gianoni - era stato trasmesso ai parlamentari in vista della seduta che avrebbe preso inizio lunedì 3 dicembre 2007. L'oggetto figurava all'ordine del giorno quale punto 19.

Durante una pausa dei lavori, sorprendentemente, un emendamento è stato firmato dalla maggioranza della Commissione della legislazione, emendamento che costituisce come vedremo un cambiamento di rotta significativo.

A dire il vero il Rapporto del 7 novembre non è stato ritirato, modificato e poi riproposto: è rimasto nei documenti del singolo deputato "vergine come mamma lo fece" ma ad esso si è affiancata la notizia secondo la quale appunto sulla questione della lista di razze da vietare la Commissione aveva cambiato parere. Il testo di un emendamento all'art 14 è stato distribuito senza per altro che recasse motivazione scritta alcuna.

A causa di un programma che si è rilevato sovraccarico il Gran Consiglio non ha potuto evadere l'oggetto, contrariamente a quanto previsto, nella sua prima seduta di dicembre e perciò lo stesso viene riproposto nella sessione del 17- 20 dicembre 2007.

Siccome noi rimaniamo convinti della validità di quella che era stata la scelta originale della Commissione della legislazione ci vediamo costretti a presentare "in zona Cesarini della zona Cesarini" questo rapporto di minoranza il cui contenuto altro non è se non quello che era il corpo del rapporto della Commissione della legislazione sino a lunedì 3 dicembre.

2. SI AD UNA LEGGE CANTONALE SUI CANI

Oggi il Cantone non conosce una legge specifica sui cani.

Noi riteniamo opportuno promulgarne una anche perché se si dovesse attendere che lo faccia la Confederazione i tempi rischierebbero di allungarsi a dismisura come lo sottolinea non solo il Consiglio di Stato nel suo messaggio ma addirittura anche l'alto Tribunale federale che in una recente sentenza sul tema scrive *"le leggi federali in materia avranno tempi lunghi e esiti incerti".*

[1] Due firmatari avevano però dato il loro accordo con riserva

1.0064

Lo scopo della legge è ben riassunto nel rapporto Gianoni: *"garantire migliore protezione delle persone con un rafforzamento della consapevolezza del rischio e della responsabilità dei proprietari e dei detentori di cani".*

3. I PUNTI NON CONTROVERSI CONTENUTI NEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007

Condividiamo appieno il contenuto del rapporto sulla legge sui cani firmato dalla Commissione della legislazione il 7 novembre 2007 per tutto quanto concerne :

- l'identificazione dei cani permanente ed obbligatoria (elettronica e mediante targhetta di riconoscimento)
- una generalizzata informazione ed istruzione (sarà il CdS a dover fissare le regole specifiche)
- l'osservanza di aspetti igienico-sanitari e creazione di aree di svago (laddove particolare attenzione dovrà a parer nostro essere consacrata agli spazi messi a disposizione dei cani per permettere loro di esprimere quella che è la loro natura)
- le nuove regole sugli aspetti finanziari con il previsto pagamento di una tassa il cui ricavato verrà utilizzato per coprire i costi generati dalla tenuta dei cani

Per queste ragioni in coda al presente rapporto si troveranno sui suddetti temi esattamente gli stessi articoli di legge proposti originariamente dalla Commissione della legislazione al cui rapporto rinviamo per le singole motivazioni (evitando così uno stucchevole copia - incolla).

4. LA QUESTIONE DELLE RAZZE DA PROIBIRE

È su questo punto che la divergenza tra i firmatari del presente rapporto e la maggioranza "new look" della Commissione della legislazione si concretizza.

Si potrebbe sostenere che la questione riguarda solo un punto specifico della legge per cui sarebbe stato sufficiente "incrociare le armi" al momento in cui sarà preso in esame l'articolo 14 ma in realtà così no è. Il tema della pericolosità o meno i certe razze permea l'intera legge, è stato al centro di discussioni animate anche sulla pubblica piazza e giustifica perciò questo rapporto di minoranza.

4.1 La nuova proposta della Commissione e le controindicazioni ad una sua approvazione

Secondo l'emendamento all'art 14 già ricordato, la nuova legge si dovrebbe limitare a prevedere la possibilità (e non l'obbligo) per il Consiglio di Stato di allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione sarebbe vietata nel Canton Ticino.

Inoltre il Governo dovrebbe stabilire - e citiamo - "particolari condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto:

- le qualità e le conoscenze canine del detentore;
- l'origine del cane e le sue condizioni di detenzione
- l'obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall'acquisto del cane".

L'intenzione che stava alla base di questo cambiamento di rotta era pia: si è cercata una via mediana che potesse raccogliere largo consenso anche presso chi avversa il principio della proibizione delle razze come ad esempio la Federazione Cinofila Ticinese.

Questa via mediana presenta a nostro parere però parecchie controindicazioni.

La prima è che a noi pare più frutto di mancanza di coraggio che non di voglia di mediazione: non si osa formalizzare quanto si pensa ed allora per non inimicarsi certe cerchie si scarica la patata bollente sul Consiglio di Stato con un atteggiamento che ricorda uno dei discepoli di Nostro Signore.

La seconda è che il tutto ha un non so che di ipocrita laddove si dà al Governo la possibilità di vietare certe razze, a quello stesso Governo però che nel suo messaggio 5847 ha già chiaramente manifestato la sua volontà di non andare in questa direzione.

La terza è che la "particolari condizioni o oneri per il rilascio dell'autorizzazione" che la Commissione della legislazione vorrebbe ora prevedere nell'art. 14 già sono previste nella legge stessa. Lo scrive tra l'altro addirittura la Federazione Cinofila Ticinese in un documento trasmesso il 18 dicembre ai Parlamentari nel quale si legge: *"L'obbligo di frequentare i corsi ai detentori di cani è già previsto all'art. 12 oltre all'obbligo di provvedere per una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane all'art. 7."*

La quarta rasenta il clamoroso: come detto più sopra alla base della "sterzata a mezzanotte meno cinque" della Commissione della legislazione sta la volontà di trovare una sorta di accordo con chi è vicino al mondo dei cani. Ebbene quale è l'opinione della federazione Cinofila ticinese sulla nuova versione dell'art. 14 proposta dalla Commissione della legislazione? Quella di una ferma opposizione. Riprendo dal documento del 18 dicembre: *"Noi rimaniamo della nostra posizione iniziale, di fatto la situazione non cambia, essere possibilisti di commettere in futuro uno sbaglio non è sensato!"* In sunto: dalla padella nella brace !

4.2 La nostra posizione: dire pane al pane, vino al vino e cane pericoloso al cane pericoloso

Noi rimaniamo del parere che la miglior soluzione sia quella contenuta nel rapporto della Commissione della legislazione del 7 novembre 2007. Scriveva all'epoca Filippo Gianoni:

«La domanda che la Commissione ha dovuto porsi è quella se fosse o meno opportuno prevedere il divieto alla tenuta di determinate razze di cani, come del resto previsto ad esempio nei Cantoni Friborgo, limitamente ai Pittbull e agli incroci delle tredici razze pericolose, e Vallese….omissis…. la Commissione ritiene che occorra attenersi ad una circostanza inoppugnabile: anche se tutti i cani possono mordere, le aggressioni da parte di esemplari di determinate razze possono causare ferite particolarmente gravi. Detta circostanza, fondata sulla qualità e non sulla quantità dei morsi ha condotto il Tribunale federale a confermare il divieto di alcune razze sul territorio del Canton Vallese. Secondo la nostra massima istanza giudiziaria, il fatto che l'elenco delle razze pericolose sia discutibile e persino passibile di mutamenti non giustifica l'abolizione di detto divieto. Per i giudici federali, l'interesse ad impedire gli incidenti prevale sul diritto del singolo di allevare cani di qualsiasi razza. Tanto più che le aggressioni riguardano spesso bambini e per gli allevatori rimane un'ampia scelta fra razze diversi di cani. Da non sottovalutare è anche la diffidenza e la paura che determinate razze incutono nella popolazione e che spesso vittime degli attacchi sono anche gli altri cani.

Queste considerazioni impongono, secondo la Commissione, l'introduzione di una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata anche nel Cantone Ticino. Spetterà evidentemente al Consiglio di Stato di definire nel regolamento di applicazione la lista e le opportune norme transitorie per i cani di queste razze presenti sul territorio del Cantone.

Nel caso in cui si volesse adottare la lista del Canton Vallese che, come detto, ricalca quella allestita a suo tempo dall'Ufficio federale di veterinaria (manca solo il Dogo o Presa Canario) il numero di cani toccati sarebbe di 394 (fonte banca dati ANIS stato al 23 gennaio 2007), su una popolazione di circa 20'000 cani. La percentuale dei cani colpiti dal provvedimento sarebbe dunque del 1,97%.

Per tutte queste ragioni, la Commissione non ha potuto condividere la tesi governativa di rinunciare all'introduzione di specifici divieti di determinate razze pericolose. Questa soluzione allinea il diritto cantonale anche al già più volte citato progetto della CSEC-CN che prevede la ripartizione dei cani in categorie secondo la loro pericolosità e l'introduzione della categoria dei cani pericolosi dei quali sono vietati l'allevamento, l'importazione e la detenzione.»

5. CONCLUSIONI

Rimaniamo profondamente convinti della validità delle argomentazioni esposte, proponiamo al Gran Consiglio di non discostasene e di sottoscrivere la soluzione proposta dalla Commissione della legislazione prima che iniziasse i suoi contorsionismi conciliatori (per altro naufragati) e di approvare perciò il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore
Guidicelli

Disegno di

LEGGE

sui cani

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 20 dicembre 2007 n. 5847 R2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopi

La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

Articolo 2

Identificazione e registrazione a) procedura

[1]I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizoozie.

[2]I cani devono inoltre essere muniti di una targhetta di riconoscimento ufficiale.

[3]Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

Articolo 3

b) controllo

[1]I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

[2]Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

[3]Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

Tassa

Articolo 4

[1]I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

[2]La tassa annuale, stabilita dal Consiglio di Stato conformemente ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, viene pagata anticipatamente.

[3]Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura d'incasso ed eventuali eccezioni al pagamento della tassa.

Responsabilità civile

Articolo 5

Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l'importo minimo.

Gestione dei cani
a) requisiti posti al detentore

Articolo 6

[1]Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell'animale.

[2]Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

b) obblighi del detentore

Articolo 7

[1]Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

[2]Il detentore è altresì tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

[3]La fuga di un cane dev'essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

[4]In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità, precisando le categorie.

c) obblighi del proprietario

Articolo 8

In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.

Articolo 9

d) prevenzione e informazione

[1]La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l'informazione, l'istruzione dei proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l'emanazione di adeguate normative comunali.

[2]Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l'informazione ad altri enti o a privati.

Articolo 10

Strutture igienico-sanitarie

[1]I Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani.

[2]I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.

Articolo 11

Normative comunali

[1]I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione alla presente legge e alle disposizioni di polizia locale della Legge organica comunale.

[2]Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani.

[3]All'interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.

CAPITOLO SECONDO - CORSI

Articolo 12

Corsi di istruzione per cani, proprietari e detentori a) modalità

[1]I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal regolamento sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane. L'idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle norme di sicurezza dev'essere certificata da un attestato di capacità.

[2]Il costo dell'istruzione è a carico del proprietario.

[3]Il Consiglio di Stato:

a) fissa le condizioni per le quali il proprietario e il detentore sono tenuti a partecipare al corso di istruzione;
b) stabilisce i requisiti concernenti i corsi di istruzione, gli istruttori e le prove di capacità;
c) può delegare il compito di organizzare i corsi e di rilasciare gli attestati ad enti riconosciuti del settore cinofilo;
d) può stabilire deroghe per eventuali categorie di tenute.

Articolo 13

b) Mancato superamento del corso

[1]Chi non ottiene l'attestato di capacità può essere tenuto:

a) a frequentare ulteriori corsi;
b) a sottoporsi ad un accertamento per valutarne le attitudini di idoneità alla gestione del cane.

[2]Il costo dell'accertamento è a carico del proprietario.

[3]Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.

CAPITOLO TERZO - RAZZE VIETATE E DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICA-BILI AI CANI PERICOLOSI

Articolo 14

Razze vietate

Il Consiglio di Stato:

a) allestisce una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino;
b) stabilisce le norme e gli obblighi ai quali devono sottostare i proprietari di dette razze e i loro incroci già presenti sul territorio del Cantone;
c) disciplina il soggiorno transitorio di dette razze.

Articolo 15

Cani pericolosi

Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

Articolo 16

Notifiche, controlli e accertamenti

[1]I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all'Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all'art. 15. L'Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.

[2]I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l'art. 15 e ne danno notifica all'Ufficio del veterinario cantonale.

Articolo 17

Perizie

[1]L'Ufficio del veterinario cantonale ordina una perizia quando occorre valutare la pericolosità dell'animale e le attitudini del proprietario o del detentore al fine di adottare le relative misure.

[2]I costi della perizia sono a carico del proprietario.

[3]Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l'elenco sul Foglio ufficiale.

Articolo 18

Misure di polizia

[1]L'Ufficio del veterinario cantonale può stabilire nei confronti dei proprietari di cani pericolosi:

a) l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;
b) l'obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;
c) la visita veterinaria;
d) l'obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;
e) il sequestro temporaneo degli animali;
f) la confisca degli animali;
g) l'eutanasia degli animali;
h) il divieto di tenuta di animali;
i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.

[2]I costi delle misure adottate sono a carico del proprietario. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

[3]Salvo casi urgenti, prima di prendere una decisione, l'Ufficio del veterinario cantonale sente il proprietario dell'animale.

Articolo 19

Collaborazione

[1]Per la messa in atto delle misure di cui all'art. 18 l'Ufficio del veterinario cantonale può avvalersi della collaborazione dei Municipi.

[2]L'Ufficio del veterinario cantonale e i Municipi possono inoltre avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari ufficiali e delle Società per la protezione degli animali ufficialmente riconosciute in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali.

CAPITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20

Finanziamento

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all'art. 4.

Articolo 21

Infrazioni

[1]Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-.

[2]Le infrazioni agli art. 2, 7 cpv. 2, 3 e 4, 10 cpv. 2 e 11 della presente legge sono perseguite dal Municipio.

[3]Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento competente secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

[4]Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.

Articolo 22

Rimedi giuridici

[1]Contro le decisioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

[2]Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili, nel termine di 15 giorni, al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO QUINTO - NORME ABROGATIVE E FINALI

Articolo 23

Norme abrogative

La legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.

Articolo 24

Entrata in vigore

[1]Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifica di leggi

Con l'entrata in vigore della presente Legge è modificata:

Legge di applicazione alle legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987

Art. 5 cpv. 2

[2]I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone.